

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1057

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANSEMI TINA, BELUSSI ERNESTA, BOFFARDI INES,
CAVIGLIASSO PAOLA, GARAVAGLIA MARIA PIA, PICCOLI
MARIA, VIETTI ANNA MARIA, CASINI, MARZOTTO
CAOTORTA, BIANCO ILARIO, SANESE, PORTATADINO,
CARAVITA, GAROCCHIO, ZANIBONI**

Presentata il 28 novembre 1979

**Nuove norme a tutela della dignità umana contro la
violenza sessuale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il grave e crescente fenomeno della violenza sessuale non affonda le proprie radici soltanto in carenze legislative, tenuto conto che anche in materia il vigente codice penale è tra i più severi, bensì in una sempre più diffusa concezione di libertà intesa non come liberazione morale dagli istinti, ma come massima espansione dei medesimi.

Pure fermamente convinti del valore pedagogico-dissuasivo e moralizzatore della sanzione penale, non si può tuttavia ritenere che il fenomeno della violenza sessuale possa essere non solo vinto, ma nemmeno contenuto, attraverso inaspri-

menti penali finché si persiste da troppe parti nella difesa di un siffatto concetto di libertà.

Ciò non toglie tuttavia che si possano apportare alla legge penale vigente taluni opportuni correttivi.

Le modifiche della legge penale non possono però fermarsi alla mera repressione dei fatti già verificatisi, ma devono estendersi ancor prima e innanzitutto alla prevenzione dei fatti medesimi, cominciando ad incriminare tutte quelle manifestazioni che costituiscono terreno culturale in cui il germe della violenza sessuale trae origine e si sviluppa. A questo proposito viene in primo piano il fenomeno

della pornografia, sia laddove mercifica e degrada a mero oggetto la persona umana, in particolare la donna, calpestandone la dignità, sia laddove assurge a fenomeno attivizzante di comportamenti sessuali violenti attraverso le forme più o meno dirette di suggestione, esaltazione, istigazione e apologia, che hanno un notevole effetto criminogeno.

A questi fini preventivi, alla già vigente norma dell'articolo 528 del codice penale, è opportuno aggiungerne una ulteriore che punisca più severamente i fatti di istigazione e di esaltazione della violenza e del sadismo sessuali.

L'articolo 528, attraverso la tutela del pudore, mira a proteggere l'armonico sviluppo e svolgimento della sessualità.

Il nuovo testo dell'articolo 526-bis è predisposto più specificamente alla tutela della libertà sessuale, svolgendo una irrinunciabile e più immediata funzione preventiva contro tutto ciò che è idoneo a favorire il disfrenarsi degli istinti di violenza sessuale, per la loro notevole carica di suggestione e quindi di istigazione ai delitti di violenza sessuale.

È appena da notare che l'autonoma previsione della fattispecie in questione è resa necessaria sia per l'esigenza di una specifica stigmatizzazione del comportamento, sia perché altre figure criminose (articoli 414, comma 3°, e 565 del codice penale, nonché articoli 14 e 15 della legge sulla stampa) sono insufficienti a coprire tutta l'area interessata dal nuovo articolo 526-bis.

Si provvede a unificare in una unica fattispecie criminosa di violenza sessuale i reati oggi distinti di violenza carnale e di atti di libidine violenti al fine di incentrare la criminalità del fatto più sulla offesa alla libertà sessuale che sulle modalità della condotta violenta. Ciò può anche consentire una maggiore salvaguardia della riservatezza della vittima contro quelle indagini sulle modalità di esecuzione dell'atto sessuale che non siano imposte dal principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza (articolo 27 della Costituzione).

Quanto alle pene, il minimo (tre anni) e il massimo (dieci anni) previsti per i delitti di violenza sessuale sono sufficienti per sanzionare con la pena più esemplare tutti i fatti di violenza sessuale e per escludere, là dove occorra, ogni beneficio. La suddetta normativa abbraccia indiscutibilmente anche la violenza del coniuge, la quale già ora è perseguibile penalmente, come ha avuto modo di sottolineare la stessa Corte di cassazione in una recente sentenza (Sezione III, 16 febbraio 1976, in: *Cass. Pen. Mass. Ann.*, 1978, pagina 72).

Il prevedere espressamente tale ipotesi può soltanto suscitare l'erronea convinzione che il fatto sia a tutt'oggi lecito. Per non creare, però, attraverso condanne non più desiderate, incolmabili fratture fra coniugi riconciliati, è opportuna la perseguibilità a querela revocabile.

Tenuto conto della gravità della pena prevista per la violenza sessuale, i comportamenti sessuali non consentiti ma di scarsa rilevanza dovranno sottostare, per un elementare principio di proporzione giuridica, a sanzione meno severa. A tale scopo non è necessario prevedere una specifica figura criminosa sussidiaria che contribuirebbe soltanto alla inutile proliferazione delle leggi penali. È più che sufficiente la già esistente norma dell'articolo 660 del codice penale che punisce genericamente gli atti di molestia e di disturbo alle persone.

Anche per quanto riguarda la violenza presunta, la eliminazione rappresenterebbe una grave, ingiustificabile rinuncia alla tutela dei soggetti più deboli, i minori e i minorati psichici, che la nostra Costituzione, conformemente ad una non interrotta tradizione giuridica (articolo 31, ultimo comma) impone. Né va dimenticato che tutti i paesi civili, sia dell'est che dell'ovest, prevedono l'ipotesi criminosa della violenza presunta, dai codici russo (articolo 119), polacco (articolo 169), rumeno (articolo 198), ai codici svedese (articolo 3, capitolo VII), norvegese (articolo 193), danese (articolo 217), tanto per citare alcuni esempi paradigmatici.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per tener conto del problema relativo alla sessualità delle persone affette da malattia mentale, si è provveduto alla eliminazione del n. 3 del secondo comma dell'articolo 519 della espressione « è malata di mente », limitando in tal modo la violenza presunta ai casi in cui la persona offesa non sia in grado di resistere a causa delle sue condizioni, come del resto già risulta dalla giurisprudenza.

La particolare gravità, ripugnanza e crescente frequenza della violenza carnale commessa da più persone giustifica una autonoma configurazione di reato, come del resto avviene in alcuni codici stranieri, anche per evitare che, tramite il bilanciamento ex articolo 69 del codice penale, mediante la sola concessione delle attenuanti generiche il fatto venga punito con le pene dell'articolo 519.

La nuova figura criminosa dell'articolo 519-bis deve abbracciare sia l'ipotesi in cui più soggetti si congiungono tutti con la stessa persona, sia l'ipotesi, altrettanto grave, in cui un solo soggetto si congiunge carnalmente e gli altri concorrono alla esecuzione della violenza (esempio, tenendo ferma la vittima). Le altre forme di concorso (istigatore, ausiliatore) saranno punibili ai sensi degli articoli 110 e seguenti del codice penale.

In una legislazione protesa alla tutela della libertà sessuale, è incongruo degradare il sequestro di persona teso al compimento di atti di violenza sessuale a mera circostanza aggravante del generico reato di sequestro di persona. Si ritiene pertanto di mantenere l'ipotesi criminosa dell'articolo 523 del codice penale nel suo ambito naturale dei delitti contro la libertà sessuale, pur mutandone la formulazione, nonché la rubrica in quella più propria — e più aderente della evoluta mentalità sociale — di « Sequestro di persona a fine di commettere atti sessuali ».

Non va ripetuta la formulazione dell'articolo 605 perché la violenza sessuale implica sempre anche una limitazione della libertà personale e potrebbe sovente dare luogo ad un sequestro di persona. Va pertanto mantenuta la formulazione attuale della « sottrazione » e « ritenzione ».

Va soppresso invece il reato di ratto a fine di matrimonio, non trovando più alcuna giustificazione nell'attuale contesto sociale, come fattispecie distinta e attenuata rispetto al reato comune di sequestro di persona. Va conseguentemente soppressa anche l'ipotesi di cui all'articolo 524 del codice penale relativa al ratto di persona minore o inferma a fine di matrimonio.

L'incriminazione della corruzione di minorenni va fermamente conservata in nome della fondamentale esigenza di garantire il minore contro esperienze sessuali precoci che incidano negativamente sul processo di maturazione della persona. Per evitare che la sussistenza del reato venga a dipendere dalla valutazione del tutto personale del giudice su ciò che può offendere il pudore sessuale minorile, come da qualcuno sostenuto, la fattispecie va tenuta saldamente ancorata all'elemento oggettivo, previsto dall'articolo 530 del codice penale, del compimento di atti sessuali che non espone la tutela irrinunciabile del minore alle mutevoli convinzioni del giudice, con grave pregiudizio, tra l'altro, della certezza del diritto. Va abbassata agli anni quattordici l'età del minore attualmente fissata negli anni sedici e, di conseguenza, soppressa la locuzione « su persona » della prima parte dell'articolo 530 del codice penale, poiché la ipotesi di atti sessuali su persona minore degli anni quattordici, rientra automaticamente nella previsione della violenza sessuale presunta. Per analoghe considerazioni va soppresso per intero il primo capoverso dell'articolo 530 del codice penale. In seguito all'abbassamento della suddetta età e al fine di tutelare la normale maturazione sessuale del minore di quattordici anni, va soppresso anche l'ambiguo ultimo capoverso dell'articolo 530 del codice penale. Questo comporta ardue e delicate valutazioni sul preesistente stato di corruzione del minore, non più giustificabili rispetto all'infraquattordicenne.

La suddetta figura criminosa costituisce un reato di pericolo non presunto ma da accertarsi concretamente caso per caso.

L'attuale procedibilità a querela va conservata a tutela del rilevante bene della riservatezza, nonché al fine di permettere una evoluzione del costume fondata sulla responsabilizzazione della persona. Sotto il profilo pratico va poi altresì rilevato che la procedibilità di ufficio può giovare al fine della prevenzione generale solo quando il fatto possa essere denunciato da terze persone (ad esempio: i presenti alla commissione del fatto, i destinatari della confessione della donna), ma il problema di fondo resta sempre quello della volontà della donna violentata di portare a conoscenza della autorità giudiziaria il fatto, nella ipotesi in cui ciò non possa essere fatto da altre persone. Poco importa allora che il reato sia perseguibile a denuncia anziché a querela, se la volontà della donna è nel senso del silenzio!

In via di principio, anche in materia di reati di violenza sessuale, va sancita la pubblicità del dibattimento. È opportuno però portare un duplice temperamento, costituito:

a) dalla richiesta della parte lesa di disporre che il dibattimento si svolga a porte chiuse;

b) dalla esigenza di salvaguardare gli interessi della giustizia, allorché si verificano manifestazioni che possano turbare la serenità del dibattimento, oppure il giudice avverta la necessità di salvaguardare la libertà testimoniale della parte offesa o di altri testi, ovvero delle dichiarazioni dell'imputato.

Nella politica di prevenzione generale della violenza sessuale, un ruolo fondamentale assolve anche il reato di incesto di cui all'articolo 564 del codice penale.

Va rilevato infatti che vittima dell'incesto è nella maggior parte dei casi la donna (figlia, sorella, nuora) la quale soggiace alla violenza più subdola e più umiliante. Pertanto costituirebbe una insanabile contraddizione da un lato potenziare la tutela della libertà sessuale della don-

na, e dall'altro sopprimere il reato di incesto.

La previsione di tale reato mira altresì alla tutela dei beni fondamentali della comunità familiare e della salute della discendenza contro le degenerazioni genetiche dovute alla *commixtio sanguinis*, tenuto pure conto che la tutela della famiglia e della salute è uno degli impegni fondamentali che la nuova carta costituzionale ha imposto allo stato repubblicano (articoli 29 e 43 della Costituzione).

E la essenzialità della tutela di detti beni trova la riprova nel fatto che tutti i codici dei paesi civili, a qualsiasi ideologia si ispirino, sono concordi nel punire i reati di incesto anche con pene particolarmente severe. Tale reato è previsto, per citare alcuni esempi, nei codici sia polacco (articolo 175), cecoslovacco (articolo 245), iugoslavo (articolo 198), romeno (articolo 203); sia nei codici danese (articolo 210), svedese (articolo 5 del capitolo VI), norvegese (articolo 207), belga (articolo 174).

Molti di questi codici prevedono il suddetto reato sotto la rubrica « dei delitti contro i costumi » (codici polacco, svedese, norvegese), mentre altri lo classificano tra i reati contro la famiglia (codici iugoslavo e danese) e altri ancora tra i reati contro la libertà e la dignità dell'uomo (codice cecoslovacco).

Una nota comune delle legislazioni straniere è che il reato di incesto è punito in quanto tale a prescindere dalla condizione del pubblico scandalo. Se si vuole superare la preoccupazione espressa da taluni che il reato di incesto finisca per essere un reato che tutela la moralità pubblica, il sistema ovviamente è quello di sopprimere la condizione di punibilità e non certo il reato di incesto.

Le rubriche dell'intero titolo IX del libro II del codice penale, e del capo II dello stesso titolo IX, sono cambiate per adeguarle anche ai nuovi contenuti introdotti dalla presente riforma legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 519 del codice penale è sostituito dal seguente.

« ART. 519. — (*Violenza sessuale*).

Chiunque, con violenza o minaccia, commette su taluno atti sessuali ovvero costringe o induce taluno a commettere tali atti su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto su persona che:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia;

3) non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;

4) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 519 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 519-bis. — (*Violenza carnale commessa da più persone*).

Se due o più persone compiono assieme atti di violenza sessuale sulla stessa persona o comunque partecipano alla esecuzione dei medesimi, ciascuna di esse è punita con la reclusione da cinque a dieci anni ».

ART. 3

L'articolo 520 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 520. — (*Atti sessuali commessi con abuso della qualità di pubblico ufficiale*).

Il pubblico ufficiale che compie atti sessuali con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragioni del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale che induce tali persone a compiere atti sessuali su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri.

La stessa pena si applica se i fatti di cui ai precedenti commi sono commessi da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragioni del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette ».

ART. 4.

Gli articoli 521 e 522 del codice penale sono abrogati.

ART. 5.

L'articolo 523 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 523. — (*Sequestro di persona a fine di commettere atti sessuali*).

Chiunque, con violenza, minaccia o inganno sottrae o ritiene taluno al fine di commettere atti sessuali, è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di persona che non ha ancora compiuto gli anni diciotto ovvero di una donna coniugata ».

ART. 6.

L'articolo 524 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 524. — (*Sequestro di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di commettere atti sessuali*).

La pena stabilita nel capoverso dell'articolo precedente si applica anche a chi commette il fatto ivi preveduto, senza violenza, minaccia o inganno, in danno di persona minore degli anni quattordici, o che non sia, comunque, in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni di inferiorità fisica o psichica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole ».

ART. 7.

Dopo l'articolo 526 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 526-bis. — (*Istigazione alla violenza sessuale*).

Chiunque pubblicamente pone in essere rappresentazioni o diffonde scritti o immagini di violenza o di altre perversioni sessuali che siano idonei a costituire incitamento alla commissione dei delitti contro la libertà sessuale, è punito con la reclusione da due a quattro anni ».

ART. 8.

L'articolo 530 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 530. — (*Corruzione di minorenni*).

Chiunque commette atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

ART. 9.

L'articolo 542 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 542. — (*Querela dell'offeso*).

I delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530, ad eccezione di quello

previsto dall'articolo 526-*bis*, sono punibili a querela della persona offesa.

La querela proposta è irrevocabile, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 519 qualora la persona offesa sia il coniuge.

Si procede tuttavia di ufficio:

1) se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;

2) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio.

ART. 10.

Al primo capoverso dell'articolo 541 del codice penale, dopo le parole: « articolo 519 », sono aggiunte le parole: « 519-*bis*, ».

ART. 11.

La prima parte dell'articolo 564 del codice penale è sostituita dalla seguente:

« Chiunque commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni ».

ART. 12.

La rubrica del titolo IX del libro II del codice penale è sostituita dalla seguente:

« Dei delitti contro la libertà e il pudore sessuale ».

ART. 13.

La rubrica del capo II del titolo IX, libro II, del codice penale è sostituita dalla seguente:

« Delle offese al pudore sessuale ».

ART. 14.

All'articolo 423 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente capoverso:

« Le udienze nei dibattimenti relativi ai reati di cui al titolo IX del libro II del codice penale sono pubbliche. Il presidente o il pretore dispone tuttavia che il dibattimento o alcuni atti di esso abbiano luogo a porte chiuse quando la parte lesa lo richiede ovvero quando avvengono manifestazioni che possono turbare la serenità del dibattimento, o quando la pubblicità possa nuocere all'accertamento della verità ».